



**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

*nella Camera di consiglio del 30 aprile 2016*

*composta dai magistrati:*

Carlo CHIAPPINELLI	Presidente
Maria Luisa ROMANO	Consigliere
Antonio DI STAZIO	Primo referendario - relatore
Elena PAPA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 11, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l'art. 7, comma 7;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2/DEL/2003 e 1/DEL/2004, rispettivamente in data 3 luglio 2003 e 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e successivo provvedimento in data 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, commi 9,10,11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi dei Consigli regionali, nonché l'art. 2, comma 1, lett. g) ed h) relativo alle misure di contenimento della relativa spesa;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella GURI n. 28 del 2 febbraio 2013 e

contenente il recepimento delle *“Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano”* in *subiecta materia* ai sensi del richiamato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la L.R. 11 novembre 2004, n.1, contenente il nuovo Statuto della Regione Lazio, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 22, 24, 25 e 31, concernenti l'autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio regionale;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante la *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 37;

VISTA la L.R. 28 giugno 2013, n. 4, recante *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione”*;

VISTI il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 62 del 4 luglio 2001, il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione U.P. n. 3 del 29 gennaio 2003, nonché il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 169 del 18 novembre 1981 tutti con le successive modificazioni;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale, di parziale accoglimento delle questioni di costituzionalità concernenti l'art.1, commi 9,10,11 e 12 del richiamato decreto legge n. 174/2012 e relativa legge di conversione;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 34/2016/INPR e 45/2016/FRG adottate nelle Camere di consiglio del 19 febbraio 2016 e del 14 marzo 2016 e contenenti, rispettivamente, le linee di indirizzo per il presente controllo e le richieste di regolarizzazione formulate ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. 174/2012, con riguardo ai rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale del Lazio prodotti alla Sezione, nei termini di rito, con deliberazione prot. n. 277/SP/2016 del 29 febbraio 2016;

VISTE le controdeduzioni, le integrazioni documentali e le rettifiche prodotte con nota 7975U del 18.4.2016, introitata a protocollo in pari data dalla Sezione, inoltrata dal Presidente del Consiglio Regionale e, per il suo tramite, dal Presidente del Gruppo consiliare denominato *“FRATELLI D'ITALIA”*, secondo quanto di rispettiva pertinenza in ragione delle avanzate richieste istruttorie;

VISTE le deduzioni e la documentazione integrativa inviate dal Capogruppo;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 17 del 30 aprile 2016, con la quale è stata disposta la convocazione dell'odierna Camera di consiglio per le conseguenti decisioni collegiali;

UDITO il magistrato incaricato dell'istruttoria, Antonio Di Stazio, nella qualità di relatore;

RITENUTO e CONSIDERATO in

### **FATTO e DIRITTO**

#### **I. Inquadramento della fattispecie e questioni preliminari di rito.**

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge n. 174/2012, sulla regolarità del rendiconto relativo all'intera annualità 2015, prodotto dal Gruppo denominato "FRATELLI D'ITALIA", costituitosi in seno al Consiglio regionale del Lazio fin dall'avvio della X legislatura ed in tale qualità ammesso, secondo la vigente normativa regionale, alla fruizione di contribuzioni pubbliche a carico del bilancio della Regione.

Giova premettere che il predetto rendiconto – pervenuto per il controllo nelle forme e nei termini di cui al richiamato comma 10 (giusta nota n. 277/SP/2016 del 29 febbraio 2016, acquisita in pari data dalla Sezione al n. 1799 di protocollo) unitamente a quelli degli altri Gruppi interessati – è stato sottoposto ad esame istruttorio assumendo a parametro la normativa statale e regionale di settore ed i principi contabili di veridicità e correttezza, immanenti al sistema, come espressamente codificati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e dalle unite Linee guida, nonché le regole tecniche fissate per la fisiologica rilevazione dei fatti di gestione che confluiscono nelle grandezze aggregate contabilizzate.

In tale sede, pertanto, è stata data rilevanza non solo alla formale corrispondenza del rendiconto alla modulistica ufficiale ex art. 1, comma 9, del D.L. n.174/2012, ma anche ai requisiti di effettività, tracciabilità ed inerenza delle spese ai fini istituzionali, pure sotto il profilo dell'osservanza delle prescrizioni di divieto fissate dall'art. 1, commi 3 e 6 del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012, conformemente a finalità e caratteri delle verifiche di competenza, come enunciati dalla Corte Costituzionale con la sent. 39/2014 e successivi arresti (sentenze nn. 130 e 263 del 2014, 15, 107, 143 e 235 del 2015) ed in linea con gli indirizzi interpretativi consolidati della giurisprudenza di controllo, anche di questa Sezione (cfr. Sez. Contr. Lazio del. nn. 33, 35, 83 e 85/2015/FRG nonché, nella

stessa direzione, Sez. Contr. Abruzzo, del. n.36/2016/FRG) nonché delle Sezioni Riunite in speciale composizione (vedasi, ex multis, sent. 29/2014, 5, 9 e 61/2015/EL), con esclusione di valutazioni estese al merito.

Per le entrate registrate a rendiconto, gli accertamenti hanno riguardato la riconciliabilità con i dati delle chiusure contabili dell'esercizio precedente e con quelli dei mandati emessi nel 2015 a carico del Consiglio regionale, nonché la corretta quantificazione delle spettanze dell'anno, alla luce dei criteri fissati dalla normativa regionale (in particolare, art. 37 della L.R. n. 4/2006 e art. 11 della L.R. 4/2013) e dalle pertinenti deliberazioni attuative. Per le spese, è stata dedicata specifica attenzione alla completezza ed esaustività della documentazione giustificativa, in coerenza con le esigenze informative esposte negli indirizzi preventivi di cui alla deliberazione n. 34/2016/INPR – che qui si richiamano integralmente - aventi la duplice finalità di garantire l'omogeneità delle verifiche affidate a magistrati diversi e di fornire agli interlocutori istituzionali, a scopo di leale collaborazione, indicazioni reputate utili a ottimizzare i tempi procedurali. L'emersa necessità, agli esiti di tale disamina, di acquisire chiarimenti ed integrazioni ha comportato la formulazione di richieste e rilievi, asseverata collegialmente con la deliberazione n. 45/2016/FRG, depositata il 18 marzo 2016 ed in pari data comunicata al Presidente del Consiglio regionale, con assegnazione di trenta giorni per ottemperare e conseguente identica sospensione dei termini per l'emanazione della decisione, in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012.

In siffatto contesto, accedendo al motivato convincimento della significatività sostanziale del ruolo di *“propulsione e di raccordo ...attribuito dalla legge al Presidente del consiglio regionale (anziché al Presidente della Regione, come nella formulazione originaria della disposizione, sostituita in parte qua dalla sentenza della C. cost. n. 39/2014), ruolo di cui è auspicabile il potenziamento”* (cfr. delibera di questa Sezione n.45/2016/FRG, sopra richiamata), si è ritenuto di convogliare su tale Organo le richieste aventi ad oggetto informazioni di carattere preliminare e generale circa il riparto dei contributi per l'annualità 2015 e le modalità di contabilizzazione dei relativi flussi nel bilancio consiliare, anche in connessione con le variazioni intervenute in corso di esercizio nel numero e nella composizione dei Gruppi, onerando i Presidenti degli stessi di separate richieste di specifico tenore.

La diversa individuazione dei destinatari dell'istruttoria, in tal modo stabilita, non ha inficiato la contestualità delle risposte, tutte riscontrate con medesimo atto di formale inoltro alla Sezione con nota n. 547/SP/2016 in data 18 aprile 2016, alla scadenza assegnata, prorogata al primo giorno utile non festivo secondo gli ordinari principi processuali. Di ciò va dato formalmente atto in questa sede.

Sulla pacifica perentorietà dei termini endoprocedimentali e finali in argomento, ricavabile dagli effetti che la normativa di riferimento annette "*per tabulas*" al relativo inutile decorso, si richiama per mero tuziorismo quanto già precisato da questa Sezione nel porre in evidenza la cessazione dell'effetto sospensivo connessa all'omessa tempestiva regolarizzazione e la conseguente sostanziale equiparazione della medesima al mancato inoltro iniziale (cfr. Sez. contr. Lazio, deliberazioni n. 85/2015/FRG e n. 34/2016/INPR).

## **2. Accertamenti di competenza.**

Gli accertamenti effettuati, secondo finalità e parametri sopra sinteticamente richiamati, basati su elementi cognitivi di carattere squisitamente documentale, non corroborabili da altre fonti di prova e non estensibili al merito, hanno dato esiti quasi interamente positivi, ad eccezione di quanto verrà esposto in relazione all'errata quantificazione ed erogazione del contributo, non sanabile allo stato degli atti.

Ciò posto, in termini di maggior dettaglio e partendo dai rilievi mossi in istruttoria, si espone l'iter motivazionale che ha sorretto il Collegio nelle proprie decisioni.

## **3. Struttura del rendiconto e sistema contabile in dotazione.**

Vale qui puntualizzare che nessuna osservazione critica ha riguardato la struttura dell'esibito rendiconto, approvato dal Gruppo – costituito sin dall'esito delle elezioni da un solo consigliere – che è risultato articolato in conformità al modello ufficiale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Va, a questo punto, precisato che la tenuta di scritture contabili idonee a consentire l'immediata e completa rilevazione dei fatti di gestione in corso di esercizio è consustanziale agli obblighi di resa del conto che insistono in capo a chi gestisce risorse pubbliche, anche in funzione di doverosa trasparenza informativa.

L'esame del sistema contabile adottato dal Gruppo nel 2015 non ha rilevato l'esistenza di un libro giornale, di registri di mastro o di scritture equivalenti.

Pertanto, l'unica forma di riscontro possibile allo stato degli atti è data, nella specie, dal raffronto incrociato fra i dati rendicontati, con annessi giustificativi, e quelli contenuti

negli estratti del conto bancario dedicato.

La movimentazione delle risorse in entrata ed in uscita è avvenuta – in conformità alle regole del disciplinare e secondo quanto dichiarato dal Capogruppo – esclusivamente mediante bonifici tratti su detto conto.

Nonostante l'assenza di sostanziali discordanze contabili, la Sezione ritiene che il Gruppo debba dotarsi di scritture contabili idonee a consentire una quotidiana, sistematica rilevazione dei movimenti, per le esigenze intrinseche al Gruppo (anche ai fini della trasparenza del conto) e per quelle di controllo da parte di questa Sezione.

A tale riguardo si ritiene meritevole di richiamo l'indirizzo ermeneutico affermato presso la giurisprudenza della Corte dei conti, secondo il quale *“la regolare tenuta della contabilità è uno dei contenuti necessari delle Linee guida, sebbene le stesse abbiano regolato, da un punto di vista strettamente contabile, quasi esclusivamente le modalità di rendicontazione e di conservazione della documentazione, ... lasciando piena autonomia al gruppo nel regolamentarne le modalità all'interno del disciplinare”* e come *“l'esistenza di un registro cronologico dei movimenti finanziari giornalieri..”* appaia *“...essere il contenuto minimo di qualsiasi forma di contabilità”* (sic., SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 9/2015).

#### **4. Richieste istruttorie**

A fini di regolarizzazione del rendiconto, sono stati richiesti in sede istruttoria al Capogruppo documenti integrativi e chiarimenti, ed in particolare:

1. Copia del Disciplinare adottato dal Gruppo in caso di variazione o, in alternativa, dichiarazione attestante l'assenza di modifiche sopravvenute nell'anno 2015 o precedentemente rispetto all'atto adottato ad inizio legislatura e prodotto a questa Sezione per gli esercizi precedenti.
2. Modalità di selezione dei prestatori di lavoro e dei collaboratori a progetto nonché di accertamento dei requisiti di idoneità professionale richiesti in relazione al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni richieste dai singoli contratti in corso nell'anno 2015, con allegazione dei relativi curricula;
3. Per ciascun contratto di collaborazione a progetto, relazione e/o elementi informativi in ordine agli strumenti utilizzati per verificare l'esatta ed effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto, nonché il raggiungimento degli obiettivi programmati;

4. Elementi informativi idonei a verificare l'inerenza alle finalità istituzionali del Gruppo dei contratti di collaborazione a progetto, alcuni dei quali trasformati in contratti di lavoro subordinato nel corso dell'esercizio, nonché una descrizione analitica del singolo progetto e dei relativi risultati intermedi e finali;
5. Attestazione del Capogruppo, per ciascun rapporto di lavoro e/o collaborazione, agli effetti di quanto dispone l'art. 1, comma 3, lett. b) dell'Allegato A al DPCM 21.12.2012, da cui risulti che il contributo ricevuto non sia stato utilizzato per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi dei partiti o movimenti politici e delle loro articolazioni o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
6. Attestazione del Capogruppo, agli effetti di quanto dispone l'art. 1, comma 3, lett. c) dell'Allegato A al DPCM citato, dalla quale risulti che, nell'anno 2015, il Gruppo Fratelli d'Italia non abbia intrattenuto rapporti di collaborazione o non abbia erogato contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualsiasi titolo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti;
7. Relativamente ai rapporti di lavoro subordinato in corso nell'anno 2015 con il Gruppo Fratelli d'Italia (alcuni dei quali sorti o trasformati in rapporti a tempo indeterminato), elementi informativi in ordine alle specifiche esigenze che hanno reso necessario il ricorso a detti rapporti, al fine di verificare la loro compatibilità con la natura di organi provvisori dei Gruppi consiliari regionali;
8. L'elenco dettagliato, per ciascun modello F24 utilizzato nell'anno 2015 per il pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali, della quota parte dei versamenti imputabili ai singoli rapporti di lavoro cui le ritenute si riferiscono, con l'attestazione di regolarità sottoscritta dal Capogruppo, ai sensi dell'art.3, comma 3 delle linee guida contenute nell'Allegato A al DPCM 21.12.2012;
9. Documentazione giustificativa dell'erogazione del trattamento economico ad alcuni collaboratori dopo la scadenza del relativo contratto e prima che lo stesso fosse prorogato o rinnovato;

10. Riguardo alle spese di funzionamento, chiarimenti in ordine alla fattura n.90/2014 della ditta “P...e C...y” di €.2.812,10, per la quale è stata inviata alla Sezione un’autorizzazione all’impegno di spesa con data posteriore alla fattura stessa e al correlativo bonifico.

#### **5. Esame delle acquisizioni istruttorie**

Si dà atto che il Capogruppo ha fornito i chiarimenti e la documentazione richiesti, rettificando le discordanze e regolarizzando le lacune rilevate in sede istruttoria. In particolare, è stata attestata la mancata variazione del disciplinare interno ed il mancato utilizzo della struttura regionale, avendo il Capogruppo esercitato l’opzione prevista dall’art. 14 del Regolamento di organizzazione con conseguente assunzione diretta del personale.

Relativamente al personale, si dà atto che sono state prodotte le attestazioni richieste in ordine al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, comma 3, lett. b) e c) delle Linee guida ex DPCM 21.12.2012.

Si dà altresì atto che sono stati prodotti i curricula di dipendenti e collaboratori, i quali, secondo quanto comunicato dal Capogruppo, sono stati tutti selezionati mediante scrutinio di curricula “sulla base di designazione fiduciaria”.

Il Capogruppo ha altresì ribadito l’inerenza alle finalità istituzionali dei contratti di collaborazione a progetto, fornendo una breve relazione sull’oggetto dei medesimi e sui risultati raggiunti.

Relativamente ai contratti a tempo indeterminato il Capogruppo ha precisato che tutti i contratti stipulati dai Gruppi vengono sottoposti “*alla condizione risolutiva ex lege della cessazione del gruppo consiliare (non oltre la fine della legislatura)*”, così come ricordato dal Presidente del Consiglio regionale nella lettera di risposta alle richieste istruttorie della Sezione. Ha, inoltre giustificato il ricorso ad essi in ragione della “durata limitata della legislatura e della natura fiduciaria del rapporto”.

#### **6 Valutazioni conclusive**

La verifica sui documenti giustificativi delle spese – che risultano veritiere quanto ad esborsi annui rendicontati e tracciabili in banca – ha consentito di accertare che le spese effettuate dal Gruppo risultano, di regola, anche alla luce delle integrazioni documentali pervenute in fase istruttoria, prive di autorizzazione preventiva scritta.

Siffatta irregolarità, già emersa all’attenzione della Sezione nello scorso ciclo di controllo



e sanata per effetto delle attestazioni postume rilasciate in istruttoria con richiamo all'adozione *pro futuro* di comportamenti maggiormente in linea con le forme imprescindibili per l'ordinata e corretta tenuta della contabilità, non risulta generalmente rimossa.

Parimenti, irritalità e lacune sono state riscontrate con riguardo all'attestazione di correttezza delle spese quanto a coerenza ed inerenza con i fini istituzionali, contemplata espressamente dall'art. 3 delle Linee guida quale adempimento proprio del Capogruppo, nella specie totalmente pretermessa per le spese di personale e concepita come dichiarazione apposta in margine ai giustificativi contabili per le spese di funzionamento. Ad avviso del Collegio, le evidenziate carenze, pur non essendo di per sé sole motivo di irregolarità, specie in presenza di evidenze probative di natura documentale idonee a supportare le valutazioni sostanziali di veridicità e correttezza delle spese rendicontate, rappresentano comunque elementi circostanziali che non possono essere ignorati in concreto.

Con specifico riguardo alle spese di personale, la documentazione acquisita in atti ha posto in evidenza la mancata adozione di adeguate procedure e scritture di verifica dell'esatta esecuzione delle prestazioni di lavoro e soprattutto delle collaborazioni dedotte in contratto, in funzione (per queste ultime) del necessario riscontro del puntuale raggiungimento dei risultati intermedi e finali previsti nei piani operativi dei singoli progetti.

Le lacune riscontrate nella documentazione probativa, necessaria per asseverare la spesa erogata, hanno comportato la richiesta dei curricula dei collaboratori al fine di valutare l'inerenza delle prestazioni rese ai fini istituzionali del Gruppo. L'esame dei curricula ha evidenziato esperienze professionali disomogenee e, in qualche caso, la titolarità di esperienze di natura politica, benché sia stato attestato il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 1, comma, 3, lett. a), b) e c) del DPCM 21.12.2012.

Sulla base di quanto rappresentato dal Gruppo si desume l'assenza, per tutti i progetti, di una relazione finale scritta ricognitiva dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti a firma dei collaboratori. Il Capogruppo si limita a fornire una descrizione generica. In particolare, il contratto a progetto stipulato con il sig. D. risulta tendenzialmente indeterminato sia per l'eccessiva ampiezza dell'ambito di riferimento (rilevazione dei consumi dei cittadini della regione Lazio), che non appare opportunamente

circostanziato secondo canoni di ragionevolezza e funzionalità, sia in termini di finalizzazione del progetto.

La carenza dei richiamati strumenti di controllo e l'approssimativa costruzione dei progetti medesimi sono a fondamento, a giudizio della Sezione, della proroga sistematica dei contratti di collaborazione che, di fatto, finiscono per durare più esercizi, sul dichiarato presupposto del mancato completamento del progetto alle scadenze inizialmente pattuite e a quelle successive.

Permane, pertanto, la difficoltà di verificare l'inerenza sostanziale di tali collaborazioni ai fini istituzionali del Gruppo, stante la genericità delle pattuizioni contrattuali, formulate secondo uno schema in tutto identico e generico all'atto dell'instaurazione dei rapporti.

In proposito, il Collegio non ignora che l'art. 3, comma 3, delle Linee guida annette alla produzione dei contratti relativi al personale valenza probativa delle spese di personale, ma l'ossequio a tale adempimento non può considerarsi di per sé soddisfacente dell'onere di dare evidenza alla correttezza delle spese rendicontate, che ne costituisce la finalità sostanziale, quando i contenuti contrattuali presentino oggetto *“per tabulas”* non determinato, ma solo determinabile per effetto di altre determinazioni che il committente si riserva di adottare. Diversamente opinando, si finirebbe per ignorare un canone fondamentale della contabilità, consustanziale alla regolarità della rendicontazione e consistente nel detenere e conservare giustificativi documentali comprovanti i fatti di gestione sottostanti alle operazioni contabili annotate nelle scritture.

Siffatte esigenze probative sono particolarmente avvertite quando la gestione contabile implichi l'utilizzo di risorse pubbliche, il cui impiego soggiace rigorosamente alla legge e per le quali più stringenti sono gli obblighi di rendicontazione e indefettibili le verifiche di controllo.

A tale riguardo, è bene rammentare che la Sezione è chiamata a svolgere *“un'analisi obbligatoria di tipo documentale”* volta, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati, a verificare l'inerenza delle spese *“all'attività istituzionale”* mediante *“la prova dell'effettivo impiego”* per tali finalità (Corte cost., sent. n. 39/2013). Il controllo di spettanza, quindi, *“se da un lato non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi,*

*secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge” (Corte cost. sent. n. 263/2014).*

Attese le richiamate perplessità, su cui comunque si richiama l’attenzione pro futuro, non di meno il Collegio ritiene, in applicazione del consolidato orientamento delle SS.RR. di questa Corte in speciale composizione (v., *ex multis*, sentenze n. 29/2014, 9/2015, 61/2015), che le riscontrate lacune non siano di per sé idonee a supportare una valutazione di irregolarità della spesa allorquando il complesso degli elementi in atti non conduca univocamente in tale direzione.

**P.Q.M.**

dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 10, del decreto legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i., la regolarità del rendiconto prodotto dal Gruppo del Consiglio regionale del Lazio “FRATELLI D’ITALIA” per l’esercizio 2015.

**DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, per quanto di competenza ai sensi del richiamato art.1, comma 10, come riscritto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39/2014, nonché, per debita conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 30 aprile 2016.

**IL MAGISTRATO RELATORE**

*f.to* Antonio Di Stazio

**IL PRESIDENTE**

*f.to* Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria il 30 aprile 2016

Il Direttore del Servizio di Supporto

*f.to* Emanuele Landolina